

Verbale di Accordo

Addì 9 marzo 2018 in Perugia, presso la sede di CONFINDUSTRIA UMBRIA

TRA

la **Nestlé Italiana S.p.A.** rappresentata dal François Pointet, Gianluigi Toia e Stefano Di Giulio, assistita da CONFINDUSTRIA UMBRIA in persona di Alberto Arata

E

la **R.S.U.** del Sito di Perugia, assistita dalle Segreterie Provinciali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL nelle persone di Michele Greco, Dario Bruschi e Daniele Marcaccioli.

Hanno convenuto quanto segue

1) RICOLLOCAZIONE INTERNA: PART TIME 6 MESI

Il part time a sei mesi sarà proposto ad un numero massimo di 154 lavoratori secondo le seguenti modalità:

- a) **PART TIME VERTICALE** con prestazione lavorativa dal 01 agosto al 31 gennaio nel rispetto della normativa prevista dal CCNL vigente
- b) **PART TIME FLESSIBILE** con prestazione lavorativa media di 20 ore settimanali, pari ad un minimo di 1.040 ore in ragione d'anno, concentrata durante la campagna produttiva. Tale contratto sarà disciplinato da quanto previsto dagli accordi del 18 maggio 1999 e del 27 febbraio 2003. Il conguaglio delle eventuali ore aggiuntive rispetto alle 1.040 sarà effettuato annualmente previa verifica con le RSU.

Stante la peculiarità dei contratti di cui ai precedenti punti a) e b), le prestazioni lavorative aggiuntive oltre le 40 ore settimanali saranno maggiorate secondo la percentuale prevista per il lavoro straordinario dal CCNL vigente.


L'azienda s'impegna ad erogare a titolo d'incentivo e novazione di rapporto a coloro i quali trasformeranno il contratto in essere con decorrenza 1° agosto 2018 rispettivamente:

- un importo una tantum pari a 25.000,00 euro lordi per il passaggio da full time a part time 50%, nonché un ulteriore importo di 3.000 € lordi a fronte della novazione del livello di inquadramento;
- un importo una tantum pari a 20.000,00 euro lordi per i passaggi da part time 75% a part time 50%, nonché un ulteriore importo di 2.000 € lordi a fronte della novazione del livello di inquadramento.

I predetti importi saranno maggiorati rispettivamente di 7.000,00 euro lordi e 2.000,00 euro lordi nel caso in cui trovasse applicazione la proroga di cui all'art. 22 bis del D.lgs n. 148 / 2015.

Sul richiesta del lavoratore, i predetti importi potranno essere erogati in tranches annuali fisse con la retribuzione di gennaio (cedolino del 5 febbraio).

- c) **SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TERMINE** mediante assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale della durata fissa di mesi 6 per ciascuna campagna produttiva.




Tale modalità sarà incentivata con l'erogazione di 25.000 lordi a titolo d'incentivo all'esodo. Nel caso in cui per l'azienda venga meno la possibilità di proporre il predetto contratto a termine per cinque campagne produttive consecutive, il predetto incentivo all'esodo sarà maggiorato rispettivamente di euro 35.000 lordi per il dipendente ad oggi full time e di 20.000 euro lordi per il dipendente ad oggi part time 75%.


2) RICOLLOCAZIONE ESTERNA PER OPPORTUNITA' DI LAVORO INDIVIDUATE DALL'AZIENDA

- a) Al lavoratore che accetti una proposta lavorativa a tempo pieno e indeterminato procurata dall'azienda in virtù di accordi incentivanti conclusi dalla stessa con altre aziende operanti sul territorio, sarà erogato un incentivo all'esodo pari a euro 30.000 lordi da riproporzionarsi in caso di attuale rapporto part time.
- b) L'attivazione di tale opzione sarà preceduta da un periodo di prova e formazione alle nuove mansioni in regime di distacco per una durata massima pari al periodo di prova previsto dal CCNL applicato dall'azienda ospitante per il livello d'assunzione previsto.
- c) Nel caso in cui il lavoratore venga licenziato per motivi di carattere esclusivamente economico (giustificato motivo oggettivo) entro quattordici mesi dall'assunzione:
 - o l'incentivo all'esodo di cui al punto a) sarà maggiorato di euro 10.000 lorde;
 - o al lavoratore sarà proposta l'assunzione a tempo determinato stagionale per sei mesi nella campagna produttiva immediatamente successiva;
 - o il lavoratore potrà usufruire del servizio di outplacement messo a disposizione dall'Azienda.


L'erogazione di ciascuno degli incentivi sopra definiti, così come l'attuazione delle condizioni relative alle singole forme contrattuali - ivi compresa l'eventuale modifica delle mansioni e relativa novazione del livello di inquadramento - sono subordinate alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione e transazione in sede sindacale.


Letto, confermato e sottoscritto.



Nestlé Italiana S.p.A.


CONFINDUSTRIA UMBRIA

La R.S.U.


FAI - CISL


FLAI - CGIL


UILA - UIL